



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. Tullio Perillo

letta l'istanza di parte ricorrente di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 cpc o con modalità alternative ex art. 151 cpc,

rilevato che già con decreto del 9.7.15 veniva respinta la richiesta di notifica alternativa avanzata dalla parte ricorrente in quanto ritenuta non idonea ad assolvere pienamente al fine di conoscibilità necessario per l'integrazione del contraddittorio, respinge l'istanza in commento e, vista la richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'articolo 150 c.p.c.

dispone

la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per quanto di competenza;

rilevato che detta istanza risulta pervenuta solamente in data 6/11/15 e che l'udienza è stata fissata alla data del 12/1/2016;

considerati i tempi tecnici per l'eventuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e i conseguenti adempimenti nonché la circostanza che la notifica, ai sensi del comma 4 del citato articolo 50 si ha per avvenuta una volta che l'ufficiale giudiziario abbia depositato la documentazione ivi indicata presso la cancelleria del giudice davanti al quale si procede;

osservato che la notifica deve perfezionarsi nel rispetto del termine di cui all'articolo 415, comma 5, c.p.c.;

ritenuta pertanto la necessità di disporre un rinvio dell'udienza al fine di non vanificare l'esito della notifica per pubblici proclami (ove autorizzata)

dispone

che l'udienza originariamente fissata per il 12.1.2016 venga chiamata per il giorno 9.2.2016 ore 9.45

Si comunichi alle parti

Milano, 9.11.2015

Il Giudice
Tullio Perillo

